

**REGOLAMENTO ELETTORALE (annesso allo Statuto)**

**Testo vigente**

**Testo aggiornato**

<b>A) NORME PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>	<b>A) NORME PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
<p>Le elezioni per il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri del C.A.S.C.-B.I. vengono indette dal Consiglio Direttivo nel mese di ottobre del terzo anno di permanenza in carica dei predetti organi del Centro.</p> <p>Nell'eventualità che il Consiglio Direttivo non vi provveda nel termine indicato si sostituirà ad esso il Collegio Sindacale.</p> <p>La data della votazione viene portata a conoscenza dei soci mediante avviso a mezzo di affissione nella sede sociale e nei luoghi di lavoro almeno 50 giorni prima della data stabilita.</p>	<p>Le elezioni per il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri del C.A.S.C.-B.I. si svolgono <b>nel mese di marzo del quarto anno di permanenza in carica</b> dei predetti organi del Centro, su indizione del Consiglio Direttivo effettuata nel mese di gennaio.</p> <p>Nell'eventualità che il Consiglio Direttivo non vi provveda nel termine indicato si sostituirà ad esso il Collegio Sindacale.</p> <p>La data della votazione viene portata a conoscenza dei soci mediante avviso a mezzo di affissione nella sede sociale e nei luoghi di lavoro almeno 50 giorni prima della data stabilita, nonché ulteriormente diffusa mediante altre forme di comunicazione, anche telematiche (pubblicazione sul sito internet, invio tramite e-mail aziendali dei dipendenti ed e-mail private segnalate dai pensionati).</p>
<b>Art. 2</b>	<b>Art. 2</b>
<p>Il Comitato Elettorale, che presiede all'organizzazione ed alla supervisione delle operazioni di voto, è costituito presso il C.A.S.C.-B.I. ed è formato da tanti membri quante sono le Organizzazioni Sindacali costituite in Banca. A tal fine ciascuna delle predette Organizzazioni Sindacali designa un membro effettivo ed uno supplente scelti tra i soci effettivi.</p> <p>Il Comitato Elettorale elegge un Presidente scelto tra i suoi componenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità nelle votazioni all'interno del Comitato.</p> <p>Decade dalla carica il componente il Comitato Elettorale che presenta la propria candidatura per uno qualsiasi degli organi del Centro.</p>	<p>Il Comitato Elettorale, che presiede all'organizzazione ed alla supervisione delle operazioni di voto, è costituito presso il C.A.S.C.-B.I. ed è formato da tanti membri quante sono le Organizzazioni Sindacali costituite in Banca. A tal fine ciascuna delle predette Organizzazioni Sindacali designa un membro effettivo ed uno supplente scelti tra i soci.</p> <p>Il Comitato Elettorale elegge un Presidente scelto tra i suoi componenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità nelle votazioni all'interno del Comitato.</p> <p>Decade dalla carica il componente del Comitato Elettorale che presenta la propria candidatura per uno qualsiasi degli organi del Centro.</p>
<b>Art. 3</b>	<b>Art. 3</b>
<p>La presentazione delle candidature va effettuata direttamente al Comitato Elettorale mediante consegna allo stesso, dietro ricevuta, di piego a mano ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite agenzia di recapito.</p> <p>Le candidature devono comunque pervenire al</p>	<p><b>La presentazione delle candidature va effettuata direttamente al Comitato Elettorale mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante piego consegnato a mano, dietro ricevuta, o tramite agenzia di recapito.</b></p> <p>Le candidature devono comunque pervenire al</p>

<p>Comitato non oltre il 40esimo giorno precedente quello fissato quale data per le elezioni. Eventuali candidature che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione.</p> <p>Per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei soci effettivi di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), dello Statuto, sono presentate al Comitato Elettorale liste formate da non più di 9 candidati da parte di almeno 200 soci in servizio ovvero da parte delle Organizzazioni Sindacali.</p> <p>Per l'elezione, in seno al Consiglio Direttivo, dei rappresentanti dei Soci effettivi di cui all'art. 5, punto 1, lett. b), dello Statuto, sono presentate al Comitato elettorale liste formate da non più di due candidati da parte di almeno 200 soci della medesima categoria ovvero dalle predette Organizzazioni Sindacali.</p> <p>Per l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri ciascun candidato è presentato da almeno 200 soci effettivi ovvero da parte delle Organizzazioni Sindacali.</p> <p>Il Comitato Elettorale deve altresì verificare la rispondenza delle singole candidature ai criteri di elettorato passivo previsti dalle norme statutarie.</p>	<p>Comitato non oltre il 40esimo giorno precedente quello fissato quale data per le elezioni. Eventuali candidature che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in considerazione.</p> <p><b>Per l'elezione dei 7 membri del Consiglio Direttivo sono presentate al Comitato Elettorale - su iniziativa di almeno 200 soci o delle Organizzazioni Sindacali - liste formate da almeno 7 e non più di 14 candidati, appartenenti ai soci.</b></p> <p><b>In ciascuna lista devono essere presenti almeno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- due soci di cui all'art. 5, lett. a), dello Statuto;</li> <li>- due soci di cui all'art. 5, lett. b), dello Statuto;</li> <li>- due candidati appartenenti al ge-nere meno rappresentato (indifferentemente "dipendenti" o "pensionati/e").</li> </ul> <p>Per l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri ciascun candidato è presentato da almeno 200 soci ovvero da parte delle Organizzazioni Sindacali.</p> <p>Il Comitato Elettorale deve altresì verificare la rispondenza delle singole candidature ai criteri di elettorato passivo previsti dalle norme statutarie.</p>
<b>Art. 4</b>	<b>Art. 4</b>
<p>Il Comitato, entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, provvede a portare le stesse a conoscenza dei soci mediante affissione nella sede sociale e nei luoghi di lavoro.</p> <p>Eventuali contestazioni sulle candidature devono essere presentate al Comitato Elettorale secondo le modalità indicate all'art. 3, 1° comma, entro il termine di decadenza di tre giorni dall'affissione delle candidature stesse nella sede sociale e non possono comportare alcuna proroga della data fissata per le elezioni. Le eventuali rettifiche verranno comunicate ai soci in tempo utile per le elezioni mediante avvisi esposti nella sede sociale e nei luoghi di lavoro.</p>	<p>Il Comitato, entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, provvede a portare le stesse a conoscenza dei soci mediante affissione nella sede sociale e nei luoghi di lavoro, nonché tramite le ulteriori forme di diffusione indicate all'art. 1.</p> <p>Eventuali contestazioni sulle candidature devono essere presentate al Comitato Elettorale secondo le modalità indicate all'art. 3, 1° comma, entro il termine di decadenza di tre giorni dall'affissione delle candidature stesse nella sede sociale e non possono comportare alcuna proroga della data fissata per le elezioni. Le eventuali rettifiche verranno comunicate ai soci in tempo utile per le elezioni mediante avvisi esposti nella sede sociale e nei luoghi di lavoro, nonché tramite le ulteriori forme di diffusione di cui al 1° comma.</p>
<b>Art. 5</b>	<b>Art. 5</b>
<p>I candidati ammessi ovvero le Organizzazioni Sindacali ovvero i gruppi proponenti possono svolgere propaganda mediante la distribuzione di comunicati o fogli illustrativi, copia dei quali dovrà essere trasmessa al Comitato Elettorale.</p>	<p>I candidati ammessi ovvero le Organizzazioni Sindacali ovvero i gruppi proponenti possono svolgere propaganda mediante la distribuzione di comunicati o fogli illustrativi, copia dei quali dovrà essere trasmessa al Comitato Elettorale.</p>
<b>Art. 6</b>	<b>Art. 6</b>
<p>Il Comitato Elettorale provvede a far stampare ed</p>	<p><b>Il Comitato Elettorale provvede a organizzare le</b></p>

<p>a consegnare ai soci effettivi – per il tramite dei seggi appositamente costituiti – le schede per le votazioni firmate da almeno due componenti il seggio medesimo.</p> <p>Le schede devono essere idonee a garantire la regolarità e la segretezza del voto e di colore diverso per ciascuna categoria di soci.</p>	<p><b>operazioni di voto, dando informativa ai soci dei tempi e delle modalità di svolgimento delle elezioni. Limitatamente a coloro che eccezionalmente possono votare per corrispondenza, fa stampare e consegnare ai soci aventi titolo le schede per le votazioni firmate da almeno due componenti del Comitato.</b></p> <p><b>Le schede devono essere idonee a garantire la regolarità e la segretezza del voto e di colore diverso per le distinte elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri.</b></p>
<b>Art. 7</b>	<b>Art. 7</b>
<p>Presso le Filiali, il S.E.S.I.-S.I.S.C. e il Servizio Fabbricazione Carte Valori, si provvede alla costituzione di seggi elettorali formati da tre soci tra i quali di diritto il Rappresentante di Filiale ovvero il Delegato del C.A.S.C.-B.I., il quale assume l'incarico di Presidente del seggio.</p> <p>Per i rimanenti Servizi dell'Amministrazione Centrale della Banca si procede alla costituzione di un unico seggio elettorale formato da almeno nove soci effettivi scelti dal Comitato Elettorale. I componenti del seggio eleggono nel proprio seno il Presidente.</p> <p>I Presidenti dei seggi, previ accordi con le Direzioni dei Servizi e delle Filiali, adottano i provvedimenti necessari affinché le operazioni di voto abbiano corso senza intralcio per il normale lavoro e preferibilmente nelle ore in cui gli uffici non sono aperti al pubblico.</p> <p>Ai Presidenti dei seggi è affidata la disciplina delle operazioni di voto. Di ogni eventuale questione o fatto degno di nota che si verifichi nel corso delle votazioni deve essere fatta menzione nel verbale compilato a chiusura delle operazioni.</p>	<p><b>Soppresso</b></p>
<b>Art. 8</b>	<b>Art. 8</b>
<p>I soci sono ammessi a votare personalmente presso i seggi elettorali territorialmente competenti.</p> <p>Il Presidente del seggio deve accertare, ai fini dell'ammissione al voto, l'identità del socio, il quale appone la propria firma sull'elenco nominativo degli aventi diritto a voto, redatto preventivamente.</p> <p>Il socio esprime il voto con l'indicazione della lista per il Consiglio Direttivo o della candidatura prescelta per il Collegio dei Proviviri.</p> <p>Le schede votate vengono raccolte in apposita</p>	<p><b>I soci votano con modalità elettroniche, secondo quanto definito dal Comitato Elettorale, utilizzando funzionalità rese disponibili dal C.A.S.C.-B.I. sul proprio sito Internet. L'identificazione del socio votante avviene tramite credenziali (userid e password) valide nei sistemi informatici della Banca e il voto avviene tramite badge o analoghi dispositivi validi per la firma elettronica.</b></p> <p>Il socio esprime il voto con l'indicazione della lista per il Consiglio Direttivo o della candidatura prescelta per il Collegio dei Proviviri.</p> <p><b>La procedura informatica di supporto deve</b></p>

<p>urna suggellata dai componenti del seggio prima dell'inizio delle votazioni.</p> <p>Al termine delle votazioni dovrà essere compilato un verbale che, firmato da tutti i componenti del seggio, dovrà essere inserito, unitamente all'originale del suaccennato elenco nominativo, nel plico sigillato contenente le schede votate (incluse quelle trasmesse per corrispondenza ai sensi dei successivi artt. 9, 10 e 11) e tutte quelle non utilizzate, da spedire la sera stessa del giorno di chiusura delle votazioni al Comitato Elettorale in Roma presso il C.A.S.C.-B.I., secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1.</p>	<p><b>garantire la segretezza del voto producendo, al termine delle operazioni elettroniche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un elenco riepilogativo alfabetico dei soci votanti;</li> <li>- un report numerico dei voti ottenuti da ciascuna lista (per il Consiglio Direttivo) e delle preferenze ricevute da ciascun candidato (per il Collegio dei Proviviri).</li> </ul>
<b>Art. 9</b>	<b>Art. 9</b>
<p>I soci di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), dello Statuto ultra settantenni ovvero affetti da infermità o inabilità possono votare anche per corrispondenza secondo criteri stabiliti dal Comitato Elettorale volti a tutelare la segretezza e la regolarità del voto.</p> <p>A tal fine, in tempo utile per le votazioni, vanno trasmesse ai predetti soci le apposite schede elettorali, debitamente autenticate, avvertendo gli stessi che essi possono votare personalmente presso il seggio elettorale competente per territorio nel giorno fissato per la votazione oppure – ove ricorrano le condizioni previste dal 1° comma – inoltrare la scheda in busta chiusa al “Seggio elettorale – votazioni C.A.S.C.-B.I. c/o Filiale di ...”, specificando sul retro il nome e il cognome del mittente.</p> <p>Le schede votate per corrispondenza – alla chiusura delle votazioni e previa annotazione, sull'elenco nominativo dei votanti, della locuzione “ha votato per corrispondenza” – devono essere inoltrate al Comitato Elettorale unitamente alle altre schede.</p> <p>Non sono prese in considerazione le schede pervenute ai seggi elettorali dopo la chiusura delle votazioni, nonché quelle trasmesse direttamente al Comitato Elettorale.</p> <p>I predetti soci possono altresì ritirare la scheda presso il competente seggio elettorale anche nel giorno fissato per le votazioni. Resta inteso che, in tal caso, il Presidente del seggio avrà cura di esercitare i controlli idonei ad evitare casi di doppia votazione.</p>	<b>Soppresso</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Art. 10</b>
<p>Gli elementi in missione all'interno del territorio nazionale voteranno presso il seggio istituito nell'unità ove espletano l'incarico; gli elementi incaricati di missioni di vigilanza voteranno</p>	<b>Soppresso</b>

<p>presso i seggi competenti per territorio rispetto all'azienda soggetta agli accertamenti ispettivi. I predetti soci devono essere indicati in calce agli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto.</p>	
<b>Art. 11</b>	<b>Art. 11</b>
<p>Ai dipendenti in servizio all'estero è consentito il voto per corrispondenza. Le schede dovranno essere inoltrate direttamente al Comitato Elettorale presso il C.A.S.C.-B.I. che le riterrà valide purché pervenute prima della data di inizio delle operazioni di spoglio.</p>	<b>Soppresso</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Art. 12</b>
<p>Alla data fissata, il Comitato Elettorale procede all'apertura dei plichi sigillati, pervenuti prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, ed allo spoglio delle schede votate, secondo le modalità da esso stesso determinate.</p> <p>Per le operazioni di scrutinio, il Comitato potrà avvalersi dei dipendenti distaccati presso il C.A.S.C.-B.I. e se del caso, previa intesa con la Banca, di altri dipendenti addetti all'Amministrazione Centrale.</p>	<b>Alla data fissata, il Comitato Elettorale procede ad acquisire i risultati del voto elettronico e a proclamare gli eletti.</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Art. 13</b>
<p>Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale proclama gli eletti.</p> <p>Per la scelta dei membri in rappresentanza dei soci di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), dello Statuto, in seno al Consiglio Direttivo, si procede:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alla determinazione del "quorum" utile per l'assegnazione dei posti alle liste, rapportando i voti validamente espressi – con esclusione sia delle schede bianche sia di quelle risultate nulle – al numero dei posti da assegnare;</li> <li>b) all'assegnazione alle liste, di tanti posti quanti sono i "quorum" pieni conseguiti da ciascuna lista;</li> <li>c) all'attribuzione dei posti non assegnati sulla base dei "quorum" secondo il seguente ordine di priorità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- liste che abbiano riportato i maggiori resti, con il limite minimo della metà del "quorum";</li> <li>- liste che abbiano riportato i maggiori resti, anche inferiori alla metà del "quorum", purché già assegnatarie di almeno 1 posto;</li> </ul> </li> <li>d) all'individuazione dei dipendenti da nominare in seno al Consiglio Direttivo secondo l'ordine di elencazione dei candidati nell'ambito della lista di appartenenza risultata assegnataria di</li> </ol>	<p><b>Ai fini della proclamazione dei 7 membri eletti in seno al Consiglio Direttivo si procede come di seguito:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a) alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono assegnati 4 seggi;</b></li> <li><b>b) gli ulteriori 3 seggi sono assegnati con criterio proporzionale alle altre liste partecipanti sulla base della seguente procedura:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- si determina il quorum, rappresentato dalla somma dei voti ottenuti da tali liste diviso tre;</li> <li>- la lista/le liste che abbiano raggiunto uno o più quorum interi ottengono i seggi restanti;</li> <li>- qualora residuino seggi non assegnati tramite i quorum interi, essi sono attribuiti alla lista/liste che abbiano ottenuto i più alti resti, determinati sottraendo dai voti complessivi i voti di quorum già utilizzati;</li> </ul> </li> <li><b>c) se è stata presentata una sola lista ulteriore, questa esprime i restanti tre consiglieri;</b></li> <li><b>d) qualora sia presentata una sola lista elettorale ovvero nessuna lista ulteriore raggiunga il quorum di cui alla lettera b), tutti i membri sono espressi dalla lista più votata;</b></li> <li><b>e) in caso di parità di voti o di resti, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle liste.</b></li> </ol>

<p>posti in seno a detto organo.</p> <p>Ai fini della scelta dei 2 elementi in rappresentanza dei soci di cui all'art. 5, punto 1), lett. b), dello Statuto, in seno al Consiglio Direttivo si applicano i criteri di cui al precedente comma.</p> <p>Ai fini della scelta dei membri del Collegio dei Probiviri, ogni socio può esprimere preferenza per un solo candidato e risultano eletti i tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.</p>	<p><b>Risultano eletti i candidati che in ciascuna lista occupino le prime posizioni utili in relazione ai seggi alla stessa assegnati, secondo quanto di seguito precisato.</b></p> <p><b>Al fine di garantire la composizione del Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17, comma 1, dello Statuto, se necessario, si procede allo "scorrimento" delle liste di candidati.</b></p> <p><b>Il criterio dello "scorrimento" si applica a partire dalle liste meno votate, salvaguardando l'ordine di lista per l'individuazione dei candidati eletti nell'ambito delle liste più votate.</b></p> <p>Ai fini della scelta dei membri del Collegio dei Probiviri, ogni socio può esprimere preferenza per un solo candidato e risultano eletti i tre candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.</p>
<b>Art. 14</b>	<b>Art. 14</b>
<p>Nell'ambito dei principi stabiliti dalle presenti disposizioni è facoltà del Comitato di stabilire le regole relative al proprio funzionamento nonché di definire in via generale e preventiva i criteri applicativi del presente Regolamento. Di tali criteri dovrà essere data tempestiva comunicazione ai soci.</p> <p>Il Comitato Elettorale si scioglie immediatamente dopo aver proclamato i candidati risultati eletti, i cui nominativi sono comunicati al Consiglio Direttivo uscente che provvede ad insediare gli eletti entro 60 giorni dallo svolgimento della votazione.</p> <p>I risultati delle elezioni vengono portati a conoscenza dei soci con circolare del C.A.S.C.-B.I..</p>	<p>Nell'ambito dei principi stabiliti dalle presenti disposizioni è facoltà del Comitato di stabilire le regole relative al proprio funzionamento nonché di definire in via generale e preventiva i criteri applicativi del presente Regolamento. Di tali criteri dovrà essere data tempestiva comunicazione ai soci.</p> <p>Il Comitato Elettorale si scioglie immediatamente dopo aver proclamato i candidati risultati eletti, i cui nominativi sono comunicati al Consiglio Direttivo uscente che provvede ad insediare gli eletti <b>con la decorrenza prevista dall'art. 17, comma 3, dello Statuto.</b></p> <p>I risultati delle elezioni vengono portati a conoscenza dei soci con circolare del C.A.S.C.-B.I..</p>
<p><b>B) NORME PER L'ELEZIONE DEI COORDINATORI DI SEZIONE, DEI RAPPRESENTANTI DI FILIALE E DEI DELEGATI</b></p>	<p><b>B) NORME PER L'ELEZIONE DEI COORDINATORI DI SEZIONE, DEI RAPPRESENTANTI DI FILIALE E DEI DELEGATI</b></p> <p><b>(da rivedere in relazione all'adeguamento dell'assetto territoriale del Centro e dei criteri di nomina dei Delegati)</b></p>
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
<p>Le votazioni per l'elezione dei Coordinatori di Sezione, dei Rappresentanti di Filiale e dei Delegati del C.A.S.C.-B.I. presso i Servizi dell'Amministrazione Centrale e le Filiali di Roma si svolgono entro il primo trimestre di insediamento del Consiglio Direttivo del Centro.</p>	<p>Le votazioni per l'elezione dei Coordinatori di Sezione, dei <b>Rappresentanti e Delegati del C.A.S.C.-B.I. sul territorio</b> si svolgono entro il primo trimestre di insediamento del Consiglio Direttivo del Centro.</p>
<b>Art. 2</b>	<b>Art. 2</b>
<p>Per la scelta dei Coordinatori di Sezione hanno diritto di voto e possono essere eletti i soci</p>	<p>Per la scelta dei Coordinatori di Sezione hanno diritto di voto e possono essere eletti i soci iscritti</p>

<p>effettivi iscritti alla Sezione medesima in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Risulta eletto il socio che, nell'ambito della Sezione, abbia riportato il maggior numero di voti, sempre che abbia votato almeno il 50% degli aventi titolo; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio; ove non abbia votato almeno il 50% degli aventi titolo, la Sezione si scioglie.</p>	<p>alla Sezione medesima in regola con il pagamento della quota di iscrizione. Risulta eletto il socio che, nell'ambito della Sezione, abbia riportato il maggior numero di voti, sempre che abbia votato almeno il 50% degli aventi titolo; in caso di parità di voti si procede al ballottaggio. Ove non abbia votato almeno il 50% degli aventi titolo, la Sezione si scioglie.</p>
<b>Art. 3</b>	<b>Art. 3</b>
<p>Per l'elezione dei Rappresentanti di Filiale e dei Delegati del C.A.S.C.-B.I., da scegliersi tra i soci effettivi di cui all'art. 5, punto 1), lett. a), dello Statuto, hanno diritto di voto i soci effettivi delle Filiali e dei Servizi di rispettiva appartenenza. Risulta eletto Rappresentante di Filiale o Delegato del Centro il socio effettivo che abbia raccolto il maggior numero di voti presso l'unità di appartenenza; in caso di parità si procede al ballottaggio.</p>	<p>Per l'elezione dei Rappresentanti e dei Delegati del C.A.S.C.-B.I. sul territorio, hanno diritto di voto e possono essere eletti i soci facenti capo alle Filiali e ai Servizi di rispettiva appartenenza. Risulta eletto Rappresentante di Filiale o Delegato del Centro il socio che abbia raccolto il maggior numero di voti presso l'unità di appartenenza; in caso di parità si procede al ballottaggio.</p>
	<b>Regime transitorio applicabile ante Introduzione del "voto elettronico"</b>
	<p>Le disposizioni che seguono disciplinano le operazioni elettorali nelle more dell'introduzione del "voto elettronico", in sostituzione degli artt. 6, 8 e 12 del presente Regolamento.</p> <p><b>Stampa e distribuzione delle schede</b> Il Comitato Elettorale provvede a far stampare ed a consegnare ai soci – per il tramite dei seggi appositamente costituiti – le schede per le votazioni firmate da almeno due componenti il seggio medesimo. Le schede devono essere idonee a garantire la regolarità e la segretezza del voto e di colore diverso per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.</p> <p><b>Costituzione dei seggi</b> Presso le Filiali e presso il Servizio Banconote si provvede alla costituzione di seggi elettorali formati da tre soci tra i quali di diritto il Rappresentante di Filiale ovvero il Delegato del C.A.S.C.-B.I., il quale assume l'incarico di Presidente del seggio. Per i rimanenti Servizi dell'Amministrazione Centrale della Banca si procede alla costituzione di distinti seggi elettorali presso i poli di insediamento dell'area romana, secondo le indicazioni del Comitato Elettorale. Ciascun seggio è formato da almeno tre soci scelti dal Comitato Elettorale, che eleggono nel proprio seno il Presidente. I Presidenti dei seggi, previ accordi con le</p>

	<p>Direzioni dei Servizi e delle Filiali, adottano i provvedimenti necessari affinché le operazioni di voto abbiano corso senza intralcio per il normale lavoro e preferibilmente nelle ore in cui gli uffici non sono aperti al pubblico.</p> <p>Ai Presidenti dei seggi è affidata la disciplina delle operazioni di voto. Di ogni eventuale questione o fatto degno di nota che si verifichi nel corso delle votazioni deve essere fatta menzione nel verbale compilato a chiusura delle operazioni.</p> <p><b>Operazioni di voto</b></p> <p>I soci sono ammessi a votare personalmente presso i seggi elettorali territorialmente competenti.</p> <p>Il Presidente del seggio deve accertare, ai fini dell'ammissione al voto, l'identità del socio, il quale appone la propria firma sull'elenco nominativo degli aventi diritto a voto, redatto preventivamente.</p> <p>Il socio esprime il voto con l'indicazione della lista per il Consiglio Direttivo o della candidatura prescelta per il Collegio dei Probiviri.</p> <p>Le schede votate vengono raccolte in apposita urna sigillata dai componenti del seggio prima dell'inizio delle votazioni.</p> <p>Al termine delle votazioni dovrà essere compilato un verbale che, firmato da tutti i componenti del seggio, dovrà essere inserito, unitamente all'originale del predetto elenco nominativo, nel plico sigillato contenente le schede votate (incluse quelle trasmesse per corrispondenza) e tutte quelle non utilizzate, da spedire la sera stessa del giorno di chiusura delle votazioni al Comitato Elettorale in Roma presso il C.A.S.C.-B.I., secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1.</p> <p><b>Voto per corrispondenza</b></p> <p>I soci di cui all'art. 5, lett. b), dello Statuto ultra settantenni ovvero affetti da infermità o inabilità possono votare anche per corrispondenza secondo criteri stabiliti dal Comitato Elettorale volti a tutelare la segretezza e la regolarità del voto.</p> <p>A tal fine, in tempo utile per le votazioni, vanno trasmesse ai predetti soci le apposite schede elettorali, debitamente autenticate, avvertendo gli stessi che essi possono votare personalmente presso il seggio elettorale competente per territorio nel giorno fissato per la votazione oppure – ove ricorrano le particolari condizioni previste al comma precedente – inoltrare la scheda in busta chiusa al “Seggio elettorale –</p>
--	---

	<p>votazioni C.A.S.C.-B.I. c/o Filiale di ...”, specificando sul retro il nome e il cognome del mittente.</p> <p>Le schede votate per corrispondenza – alla chiusura delle votazioni e previa annotazione, sull’elenco nominativo dei votanti, della locuzione “ha votato per corrispondenza” – devono essere inoltrate al Comitato Elettorale unitamente alle altre schede.</p> <p>Non sono prese in considerazione le schede pervenute ai seggi elettorali dopo la chiusura delle votazioni, nonché quelle trasmesse direttamente al Comitato Elettorale.</p> <p>I predetti soci possono altresì ritirare la scheda presso il competente seggio elettorale anche nel giorno fissato per le votazioni. Resta inteso che, in tal caso, il Presidente del seggio avrà cura di esercitare i controlli idonei ad evitare casi di doppia votazione.</p> <p>I dipendenti in missione all’interno del territorio nazionale voteranno presso il seggio istituito nell’unità ove espletano l’incarico; i dipendenti incaricati di missioni di vigilanza nel territorio nazionale voteranno presso i seggi competenti per territorio rispetto all’azienda soggetta agli accertamenti ispettivi. I predetti soci devono essere indicati in calce agli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto.</p> <p>Ai dipendenti che si trovano all’estero per ragioni di lavoro è consentito il voto per corrispondenza. Le schede dovranno essere inoltrate direttamente al Comitato Elettorale presso il C.A.S.C.-B.I. che le riterrà valide purché pervenute prima della data di inizio delle operazioni di spoglio.</p> <p><b>Voto per corrispondenza – particolari fattispecie</b></p> <p>Limitatamente al primo rinnovo degli organi sociali immediatamente successivo all’introduzione del “voto elettronico”, i soci di cui all’art. 5, lett. b), dello Statuto possono chiedere di votare eccezionalmente per corrispondenza, secondo le disposizioni previste nel precedente paragrafo. A tal fine, il Comitato Elettorale trasmette ai soci richiedenti, in tempo utile per le votazioni, le apposite schede elettorali, debitamente autenticate, da restituire in busta chiusa al “Comitato Elettorale – votazioni C.A.S.C.-B.I.”, specificando sul retro nome e cognome del mittente.</p> <p>Sono prese in considerazione le schede pervenute al Comitato elettorale entro la giornata antecedente quella fissata per lo spoglio</p>
--	---

	<p>dei voti e la proclamazione degli eletti.</p> <p><b>Operazioni di spoglio</b></p> <p>Alla data fissata, il Comitato Elettorale procede all'apertura dei plichi sigillati, pervenuti prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, ed allo spoglio delle schede votate, secondo le modalità da esso stesso determinate.</p> <p>Per le operazioni di scrutinio, il Comitato potrà avvalersi, previa intesa con la Banca, di dipendenti addetti all'Amministrazione Centrale.</p>
--	--